

X.

10 febbraio 1932.

GEDDA.

Trattato di amicizia tra l'Italia ed il Regno del Higiaz e del Neged e sue dipendenze.
Scambi di note (1).

Sua Maestà il Re d'Italia da una parte e Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e sue Dipendenze dall'altra parte;

Animati dal desiderio di stabilire e consolidare i legami di amicizia tra i rispettivi Paesi, hanno deciso di concludere un Trattato di amicizia;

Al quale scopo:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA
ha designato il comm. Guido Sollazzo, e

SUA MAESTÀ IL RE DEL HIZIAG E DEL NEGED
E DIPENDENZE
ha designato S. A. R. l'Emiro Faisal,
quali rispettivi Plenipotenziari;

I quali, avendo esaminato le loro credenziali e avendole trovate in buona e debita forma, hanno concluso quanto segue:

(1) Scambio delle ratifiche: Roma, 22 aprile 1932.
Approvazione per R. Decreto-Legge 31 marzo 1932, n. 295.
Convertito in Legge 3 giugno 1932, n. 879.

1932
10 febbraio

ART. 1. — In seguito all'avvenuto riconoscimento da parte di Sua Maestà il Re d'Italia di Sua Maestà Abdelaziz bin Abderrahman El Faisal Al Suad quale Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze, fra Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze sono stretti vincoli di sincera e salda amicizia, e tra Loro e i rispettivi Regni e sudditi regnerà pace perpetua.

ART. 2. — In attuazione dell'articolo precedente, le Parti contraenti si accordano di stabilire relazioni diplomatiche e consolari tra loro; a tal fine i rappresentanti diplomatici e consolari di ognuna delle due Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra del trattamento stabilito dai principi del diritto internazionale, come pure godranno a condizione di reciprocità, del trattamento riservato alla Nazione più favorita.

ART. 3. — Le Parti contraenti s'impegnano ad impiegare i loro sforzi per il mantenimento delle buone relazioni tra loro e ad adoperarsi per impedire che i loro territori siano da chiunque usati come base di atti illegali contro il territorio dell'altra parte.

ART. 4. — Gli appartenenti a ciascuna delle Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra parte, a condizione di reciprocità, per le loro persone e i loro beni, del trattamento della Nazione più favorita.

Lo stesso trattamento sarà fatto alle società di ciascuna delle Parti contraenti nel territorio dell'altra.

ART. 5. — Sua Maestà il Re d'Italia riconosce lo statuto nazionale (higiazeno e negediano) di tutti i sudditi di Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze, che possano trovarsi nei territori di Sua Maestà il Re d'Italia.

Analogamente, Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze riconosce lo statuto nazionale

1932
10 febbraio

(italiano) di tutti i sudditi di Sua Maestà il Re d'Italia e di tutte le persone che godono la protezione di Sua Maestà il Re d'Italia, che possano trovarsi entro i territori di Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze; rimanendo inteso che saranno rispettati i principi di diritto internazionale in vigore fra Governi indipendenti.

ART. 6. — Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze s'impegna a fornire agevolazioni e protezioni in egual misura che agli altri pellegrini, ai sudditi italiani di fede musulmana che si recano in pellegrinaggio nell'Higiaz per le pratiche del loro culto.

Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze s'impegna altresì acciocchè gli averi dei pellegrini italiani che morissero nel Higiaz, dopo compiute le formalità dei tribunali competenti e dopo riscosse le tasse prescritte dalle leggi hiziagene e negediane, siano consegnati, in mancanza di curatore legale nel Higiaz, al Rappresentante d'Italia in Gedda, il quale s'incarica di far pervenire tali averi agli eredi legali. Esistendo nel Higiaz un curatore legale, gli averi del pellegrino deceduto saranno ad esso curatore consegnati.

ART. 7. — Il presente Trattato è redatto in duplice esemplare in lingua italiana e in lingua araba.

Entrambi i testi avranno eguale validità.

Il presente Trattato sarà ratificato nel più breve termine possibile e entrerà in vigore all'atto dello scambio dei relativi strumenti di ratifica.

Gedda, li 10 febbraio 1932 — Anno X.

GUIDO SOLLAZZO
FAISAL

1932
10 febbraio

IL R. CONSOLE D'ITALIA IN GEDDA
A S. E. L'EMIRO FAISAL.

N. 111.

Gedda, li 10 febbraio 1932 - Anno X.

Altezza Reale,

Con riferimento all'art. 2 del Trattato di amicizia, il cui testo è il seguente :

«In attuazione dell'articolo precedente, le Parti contraenti si accordano di stabilire relazioni diplomatiche e consolari tra loro ; a tal fine i Rappresentanti diplomatici e consolari di ognuna delle Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra del trattamento stabilito dai principi del diritto internazionale, come pure godranno, a condizione di reciprocità, del trattamento riservato alla Nazione più favorita.

Desidero assicurare Vostra Altezza Reale che detto articolo non può in nessun caso riferirsi al trattamento favorevole che per note ragioni fu concesso ai Rappresentanti di una terza Potenza in merito alla schiavitù, tale questione essendo stata tra noi risolta mercè uno scambio di note.

Ossequi.

GUIDO SOLLAZZO

1932
10 febbraio

6/9/64.
3/10/1930.
10/2/1932.

(Traduzione).

S. A. R. L'EMIRO FAISAL
AL R. CONSOLE D'ITALIA IN GEDDA.

Gedda, li 3 Sciauàl 1350.

Signor Commendatore,

Ho l'onore di comunicare alla Signoria Vostra che ho ricevuto la lettera in data odierna n. 111 concernente il trattamento della Nazione più favorita ai Rappresentanti diplomatici e consolari delle due Parti, e, nel prendere atto del contenuto di essa, ringrazio la Signoria Vostra per la sua esplicita chiarezza.

Prego gradire i miei distinti ossequi.

FAISAL

1932
10 febbraio

IL R. CONSOLE D'ITALIA IN GEDDA
A S. A. R. L'EMIRO FAISAL.

N. 112.

Gedda, li 10 febbraio 1932 - Anno X.

Altezza Reale,

Ho l'onore di assicurare Vostra Altezza Reale che il capoverso dell'art. 6 del Trattato di amicizia fra l'Italia e il Higiaz e il Neged e Dipendenze si propone unicamente l'intento di determinare la procedura da seguire nella consegna degli averi dei pellegrini italiani deceduti nel Higiaz.

Giò avrà luogo senza pregiudizio della procedura relativa agli averi di persone decedute che non fossero pellegrini, alle quali sarà riservato il trattamento di reciprocità che è la base della pratica usuale fra Stati indipendenti.

Ossequi.

GUIDO SOLLAZZO

1932
10 febbraio

6/9/60.
3/10/350.
10/2/1932.

(Traduzione).

S. A. R. L'EMIRO FAISAL
AL R. CONSOLE D'ITALIA IN GEDDA.

Gedda, li 3 Sciaùl 1350.

Signor Commendatore,

In risposta alla lettera della Signoria Vostra in data 10 febbraio 1932, n. 112, concernente gli averi dei nostri sudditi deceduti nei Vostri territori e quelli dei Vostri sudditi deceduti nei nostri territori, desidero assicurare la Signoria Vostra che la procedura nei loro riguardi sarà, come avete detto, sulla base della reciprocità, conformemente all'uso internazionale. Perciò il Governo di Sua Maestà provvederà a prendere in consegna gli averi dei Vostri sudditi deceduti nei nostri territori e, dopo espletate le pratiche di legge e la riscossione dei diritti relativi, a consegnarli, in mancanza di un curatore legale del defunto nel nostro Paese, al Rappresentante d'Italia in Gedda.

Reciprocamente il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia provvederà a prendere in consegna gli averi dei nostri sudditi deceduti in territorio italiano, e, dopo espletate le pratiche di legge e la riscossione dei diritti relativi, a consegnarli, in mancanza di un curatore legale del defunto nel Vostro Paese, al Rappresentante higiazeno competente per territorio, o, in mancanza, al Governo di Sua Maestà.

Gradite i sensi del mio ossequio.

FAISAL

1932
10 febbraio

IL R. CONSOLE D'ITALIA IN GEDDA
A S. A. R. L'EMIRO FAISAL.

N. 113.

Gedda, li 10 febbraio 1932 - Anno X.

Altezza Reale,

Nel corso delle negoziazioni, che si sono felicemente concluse nel Trattato di amicizia fra Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze, ebbi l'onore di chiarire il punto di vista del Governo di Sua Maestà il Re d'Italia su quanto concerne il traffico e la manomissione degli schiavi, e cioè:

1° Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, in base agli alti principî che ispirano i suoi atti nella lotta contro la schiavitù, ritiene necessario che il Governo di Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze assuma l'impegno di cooperare con lui, impiegando tutti i mezzi a sua disposizione, alla soppressione del traffico degli schiavi. Una siffatta cooperazione è destinata a rafforzare quello spirito di mutua assistenza o di collaborazione fra i due Governi che anima e guida l'azione concorde e decisa di tutte le Nazioni civili contro la schiavitù.

2° Analogamente, il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia desidera che ai suoi Rappresentanti in Gedda venga attribuita la facoltà di manomettere e rimpatriare qualsiasi schiavo ne facesse loro spontanea richiesta. Desidero assicurare Vostra Altezza Reale che l'esercizio di una tale facoltà nei nostri Rappresentanti non deve affatto considerarsi ingerenza negli affari del Vostro Paese, sibbene mezzo per

1932
10 febbraio

cui più attiva ed intima si effettuò la cooperazione dei due Governi di fronte al problema della schiavitù.

Confido che Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze vorrà apprezzare quest'attitudine del Governo di Sua Maestà il Re d'Italia e le ragioni che lo inducono a tener fermo a tale suo punto di vista.

Ossequi.

GUIDO SOLLAZZO

1932
10 febbraio

6/9/62.
3/10/350.
10/2/1932.

(Traduzione).

S. A. R. L'EMIRO FAISAL
AL R. CONSOLE D'ITALIA IN GEDDA.

Gedda, li 3 Sciauàl 1350.

Signor Commendatore,

Ho preso visione della Vostra lettera in data 10 febbraio 1932, n. 113, concernente la schiavitù. Il Governo di Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze, apprezzando i sentimenti di umanità che hanno indotto il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia a chiedere quanto è contenuto nella lettera cui mi riferisco, desidera a tale oggetto chiarire quanto appresso :

1° La soppressione dell'illecito commercio degli schiavi costituisce una delle più importanti questioni, a cui il nostro Governo ha rivolto la sua attenzione. Sua Maestà il mio Sovrano, dal giorno della Sua ascesa al trono del Higiaz, spiegò il Suo particolare interessamento affinché fosse impedita l'entrata degli schiavi nel suo territorio ; infatti si può dire che in diversi anni nessuno ha potuto introdurre schiavi in queste contrade. Esso (Governo) persevera spontaneamente in questa linea di condotta.

2° Per quanto riguarda il secondo comma della Vostra lettera, il Governo di Sua Maestà il Re sta applicando di propria iniziativa i suoi sforzi entro il Paese per il raggiungimento di un fine che è coman-

1932
10 febbraio

dato dalla nostra legge islamica coi suoi principi di suprema giustizia e col suo puro sentimento di pietà umana. La ragione per cui il nostro Governo si astiene dal concedere la facoltà richiesta nel secondo comma della lettera della Signoria Vostra è dovuta al fatto che tale azione nei nostri territori è unicamente un diritto esclusivo del nostro Governo.

Gradite i miei distinti ossequi.

FAISAL